



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE
DEL 10 febbraio 2016**

VISTO l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 il territorio delle province di Foggia e di Taranto è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alle opere di difesa idraulica;

CONSIDERATO, altresì, che gli eventi sopra descritti hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dispone, per l'esercizio 2016, di un ammontare pari a euro 249.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, integrato di euro 50.0000.000,00 ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, peraltro, allo stato attuale, non ancora trasferite nel suddetto fondo, oltre che di un ammontare di euro 1.002.647,00 pari al residuo degli stanziamenti dell'esercizio 2015;

VISTE le note della Regione Puglia del 3, del 6 novembre e del 4 dicembre 2015;

VISTE le note del Dipartimento della protezione civile del 26 gennaio 2016, prot. n. CG/3695 e del 4 febbraio 2016, prot. n. CG/0006024;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2015;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Foggia e di Taranto.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Puglia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Presidente,
del Consiglio dei Ministri
